

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Via Paolo Telesforo n. 56 Foggia tel. 0881611472
Indirizzo internet – http://www.ordinefarmacistifoggia.it
e-mail: info@ordinefarmacistifoggia.it
pec: ordinefarmacistifg@pec.fofi.it

FOGGIA 02/04/2020

A TUTTI GLI ISCRITTI

L' ENPAF ANNUNCIA UN FONDO PER L'EMERGENZA COVID-19

Si informa che, a fronte della grave situazione, l'ENPAF ha disposto, in via d'urgenza, la creazione di un fondo per l'emergenza Covid-19. Il predetto fondo avrà quale prioritario obiettivo quello di assicurare iniziative in favore dei farmacisti colpiti dal Covid-19 e ricoverati, in favore delle famiglie dei farmacisti che, purtroppo, nell'esercizio della propria attività hanno perso la vita, nonché ulteriori interventi che si renderanno necessari, soprattutto nei casi in cui le farmacie e parafarmacie siano state obbligate alla chiusura in ragione del contagio in capo a tutti gli operatori.

Il primo stanziamento ammonta ad euro 500.000. Le modalità di erogazione delle provvidenze a carico del fondo saranno oggetto di tempestivi provvedimenti attuativi concernenti anche la relativa modulistica per la presentazione delle domande, che sarà pubblicata sul sito della Fondazione www.enpaf.it .

"In questa delicata fase per la tenuta del nostro Paese e la salute dei cittadini – afferma Emilio Croce, Presidente dell' Enpaf - tutto il Consiglio di amministrazione ha ritenuto necessario adottare tempestivamente iniziative di sostegno economico per nostra la professione, impegnata in prima linea nel garantire un servizio sanitario essenziale".

Infine, il Presidente Croce esprime la vicinanza dell'Ente alle famiglie dei colleghi che, nell'esercizio della propria attività, hanno perso la vita a causa del virus".

 Decreto interministeriale 28.03.2020 – Indennità per i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria

Si informa che, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 28 marzo 2020, in attuazione dell'art. 44, comma 2, del decreto legge n. 18/2020, ha previsto l'erogazione di una indennità una tantum pari a € 600,00 per il mese di marzo, a favore dei professionisti iscritti agli Enti di Previdenza di categoria, farmacisti inclusi, in relazione alla situazione di emergenza determinatasi per l'epidemia COVID-19.

L'erogazione dell'indennità, anticipata dalle Casse dei professionisti ma a carico del bilancio dello Stato, con il limite di spesa di 200 milioni di euro, è destinata ai professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo o libero professionale, che non siano pensionati, in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- a) abbiano percepito, nell'anno 2018, un reddito complessivo, al lordo, di eventuali canoni di locazione di immobili ad uso abitativo in regime di "cedolare secca" o di "locazioni brevi", non superiore a € 35.000,00 e abbiano subito una limitazione della propria attività in conseguenza dell'emergenza COVID-19;
- b) abbiano percepito, nell'anno 2018, un reddito complessivo al lordo di eventuali canoni di locazione di immobili ad uso abitativo in regime di "cedolare secca" o di "locazioni brevi", compreso tra € 35.000,00 e € 50.000,00 ed abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero professionale:
 - 1) per cessazione dell'attività si intende la chiusura della partita iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e ilo 31 marzo 2020;
 - 2) per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. In questo caso, il reddito viene individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

La domanda per ottenere l'indennità deve essere presentata a partire dal 1° aprile 2020 all'Enpaf, utilizzando il modulo pubblicato sul sito internet dell'Ente e allegando copia di un documento di identità in corso di validità. L'interessato dovrà presentare l'istanza assumendo la responsabilità penale della veridicità delle proprie dichiarazioni, ai sensi del DPR n. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà.

Si precisa che il richiedente non deve essere percettore delle indennità previste dagli articoli 19,20,21,22,27,28,29,20,38 e 96 del decreto legge n. 18/2020, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge n. 4/2019, convertito nella legge n. 26/2019.

Le domande non correttamente e completamente compilate o prive del documento di identità o presentate dopo il 30 aprile 2020 saranno considerate inammissibili.

La trasmissione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente all'indirizzo di posta PEC dell'Enpaf posta@pec.enpaf.it

La domanda deve essere presentata ad un solo Ente di previdenza.

Con le precise limitazioni sopraindicate, oggetto di autocertificazione e soggette al successivo controllo dell'Agenzia delle Entrate, possono accedere alle indennità tutti i farmacisti che:

- a) non siano lavoratori dipendenti;
- b) non siano disoccupati temporanei e involontari;
- c) non siano titolari di impresa (o soci o collaboratori di impresa familiare) già percettori dell'indennità prevista dall'art. 28 del dl n.18/2020.
- d) Dunque, spetta solo ai:
- titolari, soci, associati agli utili e collaboratori di impresa familiare (farmacia privata);
- titolari, soci, associati agli utili e collaboratori di impresa familiare (parafarmacia);
- iscritti esercenti attività professionale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con partita iva (non i scritti alla Gestione Separata);
- esercenti attività professionale nell'ambito di una borsa di studio (senza iscrizione alla Gestione Separata)

Si ribadisce che l'indennità in oggetto ha la funzione di sostegno del reddito di tutti i liberi professionisti, a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza", danneggiati sul piano economico dal virus Covid-19.

Potenziali trattamenti COVID-19 attualmente in sperimentazione

Si informa che l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha comunicato (cfr. all. 1) che, ad oggi, nessun farmaco ha ancora dimostrato la sua efficacia nel trattamento del COVID-19. I potenziali trattamenti per il COVID-19, attualmente sottoposti a sperimentazione clinica includono:

- 1) remdesivir (medicinale sperimentale);
- 2) lopinavir/ritonavir (al momento autorizzato come medicinale anti-HIV https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/kaletra);
- 3) clorochina e idrossiclorochina (al momento autorizzate a livello nazionale per il trattamento della malaria e di alcune malattie autoimmuni, come l'artrite reumatoide);
- 4) interferoni sistemici e in particolare interferone beta (al momento autorizzato per il trattamento di malattie come la sclerosi multipla);
- 5) anticorpi monoclonali con attività contro componenti del sistema immunitario.

Si precisa che, nella pagina "Sperimentazioni cliniche – COVID-19" della sezione dedicata all'emergenza sanitaria del Portale AIFA, sono disponili le informazioni sugli studi clinici in corso in Italia.

Nel comunicato, l'EMA ha poi sottolineato che potrebbe essere necessario almeno un anno prima che un vaccino contro il COVID-19 sia pronto per essere approvato e sia disponibile in quantità sufficienti per consentirne un utilizzo diffuso.

In ogni caso, l'Agenzia continuerà a interagire con gli sviluppatori di potenziali terapie o vaccini contro il COVID-19. L'obiettivo è fornire assistenza sui requisiti regolatori affinché ogni medicinale potenzialmente efficace possa essere messo a disposizione dei pazienti il più rapidamente possibile, prima nel contesto della sperimentazione clinica e poi, una volta autorizzato, anche sul mercato.

Con particolare riguardo all'uso appropriato di clorochina e idrossiclorochina nell'impiego per la terapia dei pazienti affetti da COVID-19, l'AIFA ha pubblicato una nota informativa (cfr. all. 2), in cui sono riportate le informazioni di sicurezza e le principali interazione farmacologiche.

Attività di consulenza a distanza ai cittadini - Clickdoc Teleconsulto

Si informa che, la società CompuGroup Medical Italia S.p.A. (CGM Italia) ha realizzato un sistema tecnologicamente avanzato di videocomunicazione denominato "CLICKDOC Teleconsulto", che consentirà ai farmacisti di svolgere attività di consulenza a distanza ai cittadini, nel rispetto delle diposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati anche sanitari. Durante l'attuale periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, l'adesione all'iniziativa è completamente gratuita per tutti i Farmacisti italiani. Appare evidente come una simile soluzione di teleconsulenza, consentendo di evitare il contatto fisico tra professionista sanitario e paziente, possa essere un importante strumento sia di riduzione della diffusione della pandemia sia di potenziale decongestionamento degli afflussi in farmacia, garantendo comunque il supporto alla popolazione attraverso una tecnologia software moderna e al passo con i tempi.

In considerazione di quanto sopra evidenziato e tenuto conto della rilevanza ai fini dello sviluppo delle attività professionali del farmacista, tale progetto ha ricevuto il patrocinio della Federazione Ordini Farmacisti Italiani.

Per utilizzarla è sufficiente effettuare la registrazione sul sito internet www.cgm.com/it/clickdocteleconsulto.it.jsp e, inserendo i propri dati, si riceveranno via email le credenziali di accesso (*Nome Utente* e *Password*).

Anche il collegamento con i cittadini è estremamente semplice, in quanto non si deve procedere né al download né all'installazione dell'applicazione *CLICKDOC Teleconsulto* (trattan-

dosi di un software interamente *on-line*); sarà necessario soltanto generare con il software uno specifico codice identificativo per l'appuntamento con il singolo paziente, che gli dovrà essere comunicato insieme al relativo link di accesso per avviare la consultazione video tramite smartphone, tablet, laptop o PC. Si allega brochure

IL PRESIDENTE

Dr. Salvatore Alfonso Bevere